

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

- Tribunale Ordinario di Arezzo, in persona del Presidente Dott.ssa Clelia Galantino

E

- i sottoscritti Ordini, Collegi ed Associazioni Professionali:

PREMESSO

- che l'art. 221 c.p.p. dispone dover essere scelto l'ausiliario del giudice tra gli iscritti nell'apposito albo o tra le persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina, che il giudice affida l'espletamento della perizia/consulenza a più persone quando le indagini e le valutazioni risultano di notevole complessità ovvero richiedono distinte conoscenze in differenti discipline, che il perito/consulente ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, salvo che ricorrano i motivi di astensione previsti dall'art. 36 c.p.p.;

- che l'art. 61 c.p.c. dispone che il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica, scegliendoli normalmente tra le persone iscritte in albo formato a norma delle disposizioni di attuazione del codice di rito;

- che i codici di rito, sia nel settore penale che nel settore civile, statuiscono dover essere scelti gli ausiliari del giudice tra le persone munite di speciale competenza nella materia, iscritti negli albi dei periti e dei consulenti;

- che la regola suddetta è derogabile solo con adeguata motivazione, per cui è necessario che le informazioni fornite dal professionista sulla speciale competenza tecnica siano il più esaustive possibili, al fine di agevolare il giudice nella scelta, ma anche di garantire la trasparenza nelle assegnazioni;

- che l'art. 15 L. 24/2017 (Legge "Gelli-Bianco") dispone dover essere affidata la perizia e/o la consulenza tecnica, nei procedimenti civili e penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, ad un medico specializzato in medicina legale ed ad

1

uno o più specialisti nella disciplina che: *“abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento, avendo cura che i soggetti da nominare, scelti tra gli iscritti negli albi di cui ai commi 2 e 3 non siano in posizione di conflitto di interessi nello specifico procedimento o in altri connessi e che i consulenti tecnici d'ufficio da nominare nell'ambito del procedimento di cui all'art. 8, co. 1¹², siano in possesso di adeguate e comprovate competenze nell'ambito della conciliazione, acquisite anche mediante specifici percorsi formativi.*

2. *Negli albi dei consulenti di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e dei periti di cui all'articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, devono essere indicate e documentate le specializzazioni degli iscritti esperti in medicina. In sede di revisione degli albi è indicata, relativamente a ciascuno degli esperti di cui al periodo precedente, l'esperienza professionale maturata, con particolare riferimento al numero e alla tipologia degli incarichi conferiti e di quelli revocati.*

3. *Gli albi dei consulenti di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e gli albi dei periti di cui all'articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, devono essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire,*

¹² consulenza tecnica preventiva, a norma dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile.

oltre a quella medico-legale, un'idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie, tra i quali scegliere per la nomina tenendo conto della disciplina interessata nel procedimento.

4. Nei casi di cui al comma 1, l'incarico è conferito al collegio e, nella determinazione del compenso globale, non si applica l'aumento del 40 per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio previsto dall'articolo 53 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.”

- che il Consiglio Superiore della Magistratura con delibera prot. P 18695/2017 del 27 ottobre 2017 si è impegnato “...a declinare in sede di protocollo quelli che possono essere definiti come <indicatori> affinché possano essere orientate le previsioni contenute nell'albo per ciascun professionista”;

- che il Consiglio Superiore della Magistratura, il Consiglio Nazionale Forense, la Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri hanno stipulato, in data 24 maggio 2018, il protocollo d'intesa per armonizzare i criteri e le procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici con riferimento a quanto disposto nell'art. 15 L. 8 marzo 2017, n. 24;

- che il protocollo innanzi indicato³: “risponde, in particolare, all'esigenza di adottare parametri qualitativamente elevati per la revisione e la tenuta degli albi, affinché, in tutti i procedimenti civili e penali che richiedono il supporto conoscitivo delle discipline mediche e sanitarie, le figure del perito e del consulente tecnico siano in grado di garantire all'autorità giudiziaria un contributo professionalmente qualificato ed adeguato alla complessità che connota con sempre maggiore frequenza la materia.”

³ V. art. 1, co. 2.

- che il protocollo ha raccomandato: *“prendere a riferimento l’elenco delle professioni sanitarie riconosciute e vigilate dal Ministero della salute, rilevante anche ai fini del sistema di educazione continua in medicina (secondo l’anagrafe tenuta dal Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie “CoGeAPS”), precisando, altresì, di tener conto dei profili di competenza tecnica e scientifica, rilevanti nei procedimenti ove insorgano questioni di tutela della salute umana ed ambientale, che trovano solo parziale e specifica collocazione tra le professioni sanitarie o che esorbitano dalle stesse, ma sono indirettamente rilevanti per la tutela della salute*⁴;
- che, a norma dell’art. 15, co. 2, L. 24/2017, negli albi dei periti e consulenti tecnici *“devono essere indicate e documentate le specializzazioni degli iscritti esperti in medicina”*;
- che il protocollo firmato il 24 maggio 2018 prescrive esservi negli albi dei periti e consulenti tecnici d’ufficio una sezione dedicata alla professione medico-chirurgica ed altra alla professione medico-odontoiatrica, in ciascuna delle quali devono essere indicate le diverse specializzazioni, con riferimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a quelle corrispondenti alle scuole indicate nel d.m. 4 febbraio 2015;
- che il suddetto documento, a norma dell’art. 14, prevede l’opportunità: *“di aprire il presente protocollo all’adesione degli Ordini rappresentativi, a livello nazionale, delle professioni non mediche, affinché l’armonizzazione perseguita da questo strumento possa procedere con il supporto di tutte le professioni interessate e nella prospettiva che lo spirito di collaborazione così espresso a livello locale possa riprodursi presso ciascun circondario...”*;
- che le innovazioni introdotte comportano la necessità di modificare ed integrare il protocollo d’intesa stipulato in data 11 febbraio 2016 tra il Tribunale di Arezzo, gli Ordini ed i Collegi Professionali;

⁴ V. art. 3, co. 2.

- che il presente protocollo conferma l'esigenza prevista nel precedente di conseguire in particolar modo i seguenti obiettivi:

- 1) garantire l'equa distribuzione e l'effettiva rotazione degli incarichi tra gli Iscritti all'Albo dei Periti (artt. 67 e segg. disp. att. c.p.p.) e dei Consulenti Tecnici d'Ufficio (artt. 13 e segg. disp. att. c.p.c.), in modo tale che a nessuno dei Periti e Consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura eccedente il tetto massimo del 10% di quelli affidati dall'Ufficio, secondo quanto imposto dall'art. 23, comma 1, disp. att. cp.c.;
- 2) garantire l' "adeguata trasparenza" del conferimento degli incarichi, secondo quanto disposto dall'art. 23, comma 1, disp. att. c.p.c.;
- 3) definire con maggiore precisione e rigore i requisiti necessari per il conseguimento dell'iscrizione all'Albo dei Periti e dei Consulenti Tecnici di Ufficio, con precipuo riferimento alla "*speciale competenza tecnica*" di cui all'art. 15, comma 1, disp. att. c.p.c.;
- 4) applicare il protocollo d'intesa per armonizzare i criteri e le procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art. 15 L. 8 marzo 2017, n. 24, stipulato tra Consiglio Superiore della Magistratura, il Consiglio Nazionale Forense, la Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri;
- 5) garantire una costante vigilanza sul mantenimento dei requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo dei Periti ed a quello dei CTU;
- 6) dare attuazione alle modalità di nomina dei Periti/Consulenti iscritti in Albi tenuti da altro Tribunale o non iscritti a nessun Albo, previste nell'art. 22, comma 2, disp. att. c.p.c.;
- 7) applicare il presente protocollo agli esperti nominati nelle procedure esecutive.

Il presente protocollo è anche finalizzato a garantire la riservatezza dei dati conosciuti dai periti/consulenti per l'attività svolta in autonomia, in applicazione del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 51/2018 e dal D.Lgs. 101/2018, in conformità ai considerando 20, 35, 38, 60 e 61 del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (GDPR), in vigore dal 25 maggio 2018.

Tutto quanto sopra premesso, facente parte integrante e sostanziale della presente Intesa, le Parti

CONCORDANO QUANTO SEGUE

1) EQUA DISTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI

Ai sensi dell'art. 23, comma 1, disp. att. c.p.c., come novellato dall'art. 52, comma 1, L. 69/2009: *“Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti all'albo in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10% di quelli affidati dall'ufficio...”*.

Al fine di dare concreta attuazione alla disposizione di cui sopra, che impone un limite massimo agli incarichi conferibili allo stesso Consulente e un preciso dovere di sorveglianza a riguardo da parte del Presidente del Tribunale, si stabilisce quanto segue:

- a) è confermato il registro informatico in cui, a norma dell'art. 23, comma 2, disp. att., c.p.c., nel quale sono *“annotati tutti gli incarichi che i consulenti iscritti ricevono e i compensi liquidati da ciascun giudice”*;
- b) il registro è suddiviso tenuto conto delle macro-aree individuate dal S.I.C.I.D.. Per ogni iscritto è indicato: 1) il numero di registro identificativo della causa in cui ha ricevuto l'incarico; 2) il magistrato che ha conferito l'incarico; 3) l'importo di cui al decreto di liquidazione, con i relativi estremi, ovvero se trattasi di incarico in attesa di liquidazione; 4) il numero totale degli incarichi ricevuti nel corso dell'anno giudiziario;
- c) al fine di garantire l'equa distribuzione degli incarichi, gli stessi verranno affidati –salvo comprovate esigenze che il giudice dovrà adeguatamente motivare– utilizzando l'applicativo che consente l'individuazione casuale del professionista;
- d) Il Presidente del Tribunale vigila in via posticipata e, quindi, con riferimento agli incarichi conferiti nei dodici mesi costituenti l'anno giudiziario precedente. L'eventuale superamento del limite massimo di cui all'art. 23, comma 1, disp. att. c.p.c., verrà segnalato a ciascun Giudice mediante comunicazione, da inviare entro

il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, contenente l'invito a soprassedere dalla nomina del Consulente in questione per un tempo stimato sufficiente e rientrare nel parametro stabilito dalla norma. Tale segnalazione verrà altresì comunicata per opportuna conoscenza, anche ai membri del Comitato di cui all'art. 14 disp. att. c.p.c. (Procuratore della Repubblica e Presidente dell'Ordine o del Collegio Professionale interessato) e al Presidente dell'Ordine degli Avvocati;

e) Tra gli incarichi da annotare sul registro sono comprese anche le nomine dell'esperto nei procedimenti concorsuali e fallimentari, nonché nelle procedure di esecuzione forzata immobiliare;

f) In via del tutto eccezionale, e solo per cause particolarmente delicate e complesse, che richiedano una peculiare preparazione specialistica del Perito o Consulente in relazione alle specifiche competenze tecniche della controversia, sarà consentito al Giudice, previa opportuna motivazione, derogare al rigido limite percentuale imposto dalla norma.

2) ADEGUATA TRASPARENZA NEL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI.

Ai sensi dell'art. 23, comma 1 ultima parte, disp. att. c.p.c. *"Il presidente del tribunale...garantisce che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici"*. Sul sito web del Tribunale di Arezzo continueranno ad essere pubblicati gli incarichi conferiti; ciascun Ordine/Collegio/Associazione sottoscrittore del presente Protocollo di Intesa pubblicherà sul proprio sito web gli incarichi conferiti, in relazione alla specifica categoria di appartenenza.

Per consentire tale pubblicazione, il Cancelliere preposto alla tenuta del registro comunicherà con cadenza semestrale, entro il 31 luglio dell'anno di riferimento ed entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, ai membri del Comitato (Procuratore della Repubblica e Presidente degli Ordini e Collegi

Professionali) e al Presidente dell'Ordine degli Avvocati rispettivamente gli incarichi conferiti nel primo semestre e quelli relativi al secondo semestre.

3) CRITERI DI SPECIALE COMPETENZA TECNICA NECESSARI PER L'ISCRIZIONE AGLI ALBI.

L'art. 221 c.p.p. dispone: *"Il giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi, o tra le persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina..."*

L'art. 69, co. 1, disp. att. c.p.p. prescrive possono ottenere l'iscrizione all'albo dei periti: *"le persone fornite di speciale competenza nella materia";*

L'art. 61 c.p.c. prescrive: *"Quando è necessario, il giudice può farsi assistere...da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica".*

L'art 15, comma 1, disp. att. c.p.c. *"Possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia..."*

Le Parti concordano nel ritenere che il significativo ruolo del Perito/Consulente (ausiliario del giudice, cui è affidata l'indagine finalizzata ad acquisire dati fattuali significativi ai fini della decisione) giustifichi l'esigenza di accertare la *"speciale competenza"* con riferimento allo specifico settore in cui l'ausiliario è iscritto, al fine di garantire che l'incarico sia affidato al professionista il cui profilo è il più appropriato con riferimento al caso in esame.

A tal fine concordano che l'anzianità di iscrizione dell'aspirante Perito/Consulente al rispettivo Albo Professionale o elenchi di Associazioni sia requisito necessario, ma di per sé non sufficiente, ai fini della dimostrazione della *"speciale"* o *"particolare"* competenza tecnica richiesta dalle citate norme.

Pertanto, per ottenere la prima iscrizione all'Albo dei Periti o dei CTU, oltre al possesso degli altri requisiti indicati nell'art. 15 disp. att. cp.c. (condotta morale specchiata ed iscrizione all'Albo Professionale), il requisito della speciale competenza tecnica si intende soddisfatto, ove ricorrano tutte le condizioni : a) anzianità di iscrizione al rispettivo Albo Professionale/elenchi tenuti dalle Associazioni almeno quinquennale (salvo quanto indicato nel Protocollo d'intesa

* nella riunione è stato convenuto che, ai fini dell'iscrizione e conferma negli albi, occorre essere in regola con il pagamento dei contributi dovuti: alla cassa, incidendo la regolarità contributiva sulla valutazione della condotta specchiata del professionista. Il requisito è stato indicato nel verbale della riunione ed omesso per errore nel presente protocollo. *DL*

del 24 maggio 2018 riguardo ai medici chirurghi ed odontoiatri e nei successivi protocolli di adesione, previsti dall'art. 14 del suddetto, che costituiranno parte integrante del presente) e dimostrazione dell'esercizio effettivo della libera professione con riferimento allo specifico settore per cui è richiesta la conferma o l'iscrizione, tenuto conto per le professioni medico-sanitarie delle classi di specializzazioni indicate nell'anagrafica gestita dal Co.Ge.A.P.S. e, per le ulteriori categorie, dall'elencazione delle attività indicate dagli Ordini/Collegi/Associazioni allegata al presente. Il possesso della speciale competenza nello specifico settore dovrà essere avvalorato dall'aspirante, con apposita documentazione (interventi effettuati, master, pubblicazioni su riviste scientifiche, opere realizzate ecc.) da produrre, unitamente alla domanda di conferma ed a quella di prima iscrizione, in formato cartaceo e pdf alla segreteria della Presidenza e trasmessa in formato pdf all'ordine, collegio o associazione di appartenenza; b) frequentazione di corso di formazione e preparazione alle funzioni di Perito/Consulente Tecnico, che avranno luogo con cadenza almeno annuale in base al programma concordato o condiviso tra i singoli Ordini/Collegi/Associazioni, rappresentante del Presidente del Tribunale e rappresentante dell'Ordine degli Avvocati, che parteciperanno ai suddetti corsi; c) polizza assicurativa per i rischi professionali; d) osservanza dell'obbligo di formazione professionale continua⁵. La domanda di iscrizione dovrà essere altresì

⁵ La Commissione Nazionale per la formazione continua ha deliberato in data 27 settembre 2018: a) i professionisti sanitari che nel periodo 2014/2016 non abbiano soddisfatto l'obbligo formativo individuale potranno completarlo e conseguire i crediti con formazione ECM nel successivo triennio, al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni; b) i crediti maturati entro il 31 dicembre 2019, acquisiti quale recupero del debito formativo e trasferiti per competenza nel triennio 2014/2016, non saranno considerati ai fini del soddisfacimento dell'obbligo del triennio 2017/2019; potranno essere destinate al recupero le partecipazioni registrate nella banca dati del COGEAPS e una volta spostate non verranno più conteggiate nel triennio in cui sono state originariamente acquisite. L'obbligo di formazione continua decorre, per i professionisti per i quali l'acquisizione del titolo abilitante (esame di stato) non è sufficiente per esercitare la professione, dal 1 gennaio successivo al contestuale possesso del titolo abilitante necessario per l'esercizio dell'attività sanitaria ed alla successiva iscrizione ad un ordine professionale. In tali casi deve intendersi che l'obbligo di formazione continua decorre dal 1 gennaio successivo alla data di prima iscrizione all'Ordine. Per le professioni il cui esercizio, prima della legge delega 3/2018, non era subordinato all'iscrizione ad Ordini, Collegi o Associazioni, l'obbligo di formazione decorre comunque dal 1 gennaio successivo al conseguimento del titolo di studio o altro provvedimento abilitante e prosegue senza soluzione di continuità con l'iscrizione all'Ordine.

corredata da apposito *curriculum vitae*, da redigersi su modello standardizzato (curriculum europeo) e l'individuazione del/dei settori di competenza, indicati dall'Ordine/Collegio/Associazione di appartenenza, con la descrizione di tutto quanto ritenuto utile ai fini della valutazione del requisito in esame.

4) SPECIFICITA' DELLE NOMINE DEI CONSULENTI TECNICI

Al fine di garantire la sussistenza del requisito della "*speciale competenza tecnica*", il Comitato provvederà, inoltre, ad individuare all'interno delle singole categorie di cui si compongono gli Albi settori specialistici o di attività prevalente. **Tale individuazione verrà effettuata in base alle indicazioni fornite dai singoli Ordini/Collegi/Associazioni professionali, che hanno facoltà, altresì, di indicare il numero massimo di settori, cui consentire l'iscrizione.**

I Consulenti già iscritti all'Albo dovranno tassativamente indicare il settore o i settori, ove vorranno essere inseriti, in occasione della prima revisione dell'Albo successiva all'entrata in vigore del presente Protocollo d'Intesa.

Ciascun Giudice provvederà a designare il Perito/Consulente Tecnico che, all'interno della categoria di riferimento, è iscritto nel settore più appropriato in relazione alla natura ed alle caratteristiche delle indagini da affidare. A tal fine l'Ufficio proseguirà nel formare/tenere un **fascicolo personale** per ogni Perito/Consulente nel quale far confluire tutte le informazioni prodotte unitamente alla domanda di iscrizione/conferma. Il suddetto verrà aggiornato in sede di revisione triennale.

5) VIGILANZA SUL MANTENIMENTO DEGLI INDICATORI DI CUI ALL'ART. 6 DEL PROTOCOLLO FIRMATO IL 24 MAGGIO 2018 E/O DESUMIBILI DALLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA DI COFERMA O DI ISCRIZIONE AGLI ALBI NONCHE' LA PERMANENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ART. 70 DISP. ATT. C.P.P. E DALL'ART. 15 DISP. ATT. C.P.C.

Ciascun Ordine, Collegio o Associazione Professionale prevista a livello nazionale⁶ provvederà a comunicare alla cancelleria preposta alla tenuta del registro di cui all'art. 23 disp. att. c.p.c., facente altresì funzioni di segreteria del Comitato ai sensi dell'art. 14, comma 4, disp. att. c.p.c., ogni circostanza relativa all'iscritto, tale da far venire meno alcuno dei requisiti previsti nell'art. 15 disp. att. c.p.c. o, comunque, tale da far sorgere un impedimento ad esercitare l'ufficio (ad es. provvedimenti di sospensione/cancellazione, inottemperanza all'obbligo di formazione professionale continua etc.).

Parimenti il Presidente del Tribunale, il Procuratore della Repubblica e ciascun Ordine, Collegio o Associazione Professionale provvederanno a comunicare eventuali fatti idonei a far venir meno il requisito della condotta morale specchiata, al fini di promuovere il procedimento disciplinare di cui all'art. 19 disp. att. c.p.c., o la permanenza degli indicatori relativi alla speciale competenza. Ciascun Ordine, Collegio o Associazione Professionale si impegna a conservare i nominativi di coloro, tra i propri iscritti, che sono registrati nell'albo dei Periti ed in quello dei Consulenti Tecnici d'Ufficio, così da poter essere in grado di fornire informative in merito a cancellazioni volontarie e/o d'ufficio o eventuali trasferimenti. **Gli Ordini, Collegi o Associazioni Professionali aderenti al presente Protocollo assumono gli oneri di cui sopra anche con riferimento ai Periti/Consulenti Tecnici d'Ufficio iscritti negli Albi del Tribunale di Arezzo, ma appartenenti ad altri Ordini o Collegi territoriali, la cui competenza non comprenda il circondario del Tribunale di Arezzo, curando di coordinarsi ciascuno con l'Ordine o Collegio corrispondente.**

L'iscritto, al momento di conferimento dell'incarico, dovrà attestare di continuare ad essere in possesso dei requisiti indicati nella domanda di conferma o di iscrizione e che non sussistono impedimenti all'accettazione dell'incarico.

6) MODALITA' DI NOMINA DEI CONSULENTI ISCRITTI IN ALBI

⁶ L. 4/2013.

TENUTI DA ALTRO TRIBUNALE E/O DI PERSONE NON ISCRITTE IN ALCUN ALBO

Al fine di dare concreta attuazione alle modalità di nomina di Consulenti iscritti in Albo di altro Tribunale o a persone non iscritte in alcun Albo, il Giudice, conformemente a quanto prescritto dall'art. 22, comma 2, disp. att. c.p.c., sentirà il Presidente del Tribunale, indicando nel provvedimento di nomina i motivi della scelta.

Nel registro di cui all'art. 23 disp. att. c.p.c. è inserita, per ogni categoria, apposita sezione, per l'annotazione degli incarichi affidati a Consulenti iscritti all'Albo di altro Tribunale o non iscritti ad alcun Albo.

Il Presidente del Tribunale, nel corso della prima riunione utile, riferirà al Comitato in merito all'avvenuta nomina di Consulenti iscritti in Albo di altro Tribunale o di persone non iscritte in alcun Albo.

6 bis) Per le attività ricomprese tra quelle riservate o comunque facenti parte delle attività dei professionisti iscritti agli Ordini o ai Collegi delle Professioni regolamentate, l'incarico dovrà essere affidato tenendo conto delle specifiche competenze agli stessi professionisti appartenenti a quegli Ordini o Collegi. Affidamenti ad altri soggetti dovranno essere opportunamente motivate.

7) RESPONSABILITA' ADDEBITABILI AI PERITI ED AI CONSULENTI TECNICI IN IPOTESI DI IRREGOLARE E/O OMESSO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO.

Nei confronti dei Periti e dei Consulenti Tecnici che non abbiano ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti, al fine di dare avvio al procedimento disposto a norma degli artt. 70, 71 disp. att. c.p.p. e 19, 20 e 21 disp. att. c.p.c., ciascun Giudice ne farà segnalazione diretta al Presidente del Tribunale, che ne riferirà al Comitato.

8) PROROGA DELLE OPERAZIONI E DEL DEPOSITO DELL'ELABORATO

La proroga dei termini assegnati al Perito può essere concessa, a seguito di

apposita istanza motivata e nei casi di accertamenti di particolare complessità a norma dell'art. 227 co. 4 c.p.p., ogni volta per un periodo non superiore a trenta giorni; in ogni caso il termine complessivo per rispondere ai quesiti, anche se prorogato, non può superare i sei mesi.

La proroga dei termini assegnati al CTU può essere concessa una sola volta e solo a seguito di apposita istanza scritta e motivata in riferimento a circostanze sopravvenute, non imputabili all'ausiliario del magistrato ed intrinseche allo svolgimento delle operazioni demandate, ovvero, per gravi motivi, tra i quali non può rientrare il carico di lavoro personale del professionista né il numero o la complessità di altri incarichi ricevuti.

Se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato, si applica la disposizione di cui all'art. 52, comma 2, D.P.R. 115/2002, e ne viene effettuata segnalazione al Comitato.

9) OBBLIGO DELLA RISERVATEZZA

Il Perito ed il Consulente tecnico sono responsabili del trattamento dei dati personali per l'attività svolta in autonomia e questa deve essere espletata nel rispetto dei principi di liceità, correttezza ed i dati sensibili devono essere raccolti per finalità coerenti con l'incarico affidato, conservati con modalità che consentano l'identificazione dell'interessato per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono trattati, salvo diversa espressa disposizione da parte del giudice che ha conferito l'incarico, preservando i dati da accessi ed utilizzazioni indebite. Riguardo a questi ultimi, l'ausiliario del giudice, dal momento in cui riceve l'incarico e fino alla consegna dell'elaborato, è tenuto ad adottare misure di sicurezza idonee⁷ ad evitare l'indebita divulgazione delle informazioni (ad esempio, custodendo la documentazione cartacea in ambienti chiusi, dei quali custodisce la chiave, trasportando la stessa all'esterno in contenitori muniti di serratura ecc.) o, in caso di trattamenti con strumenti elettronici, ad adottare le misure minime di garanzia (ad esempio, procedure di gestione delle credenziali di autenticazione; idonei strumenti elettronici da aggiornare con cadenza almeno semestrale; aggiornando periodicamente, almeno ogni 6 mesi, i programmi per prevenirne la vulnerabilità e correggerne i difetti;

⁷ V. art. 9 GDPR. 2 e segg.. d.lgs. 101/2018.

salvando i dati con frequenza almeno settimanale, proteggendo gli strumenti elettronici ed i dati da accessi non consentiti e trattamenti illeciti degli stessi; adottando tecniche di cifratura o codici identificativi per i dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale; custodendo in luoghi chiusi a chiave i supporti removibili contenenti dati giudiziari; la distruzione o inutilizzabilità degli stessi, se non più utilizzati; adottare misure idonee a garantire il ripristino dei dati, in caso di danneggiamento degli strumenti elettronici, in tempi compatibili con i diritti degli interessati e non superiore a sette giorni ecc.)⁸.

Il Perito ed il Consulente d'ufficio trattano legittimamente i dati personali nei limiti necessari al corretto adempimento dell'incarico ricevuto ed in funzione dello scopo perseguito, nel rigoroso rispetto delle istruzioni impartite dall'autorità giudiziaria. In tale quadro, l'eventuale utilizzo incrociato di dati è consentito se è chiaramente collegato alle indagini delegate ed è stato autorizzato dalle singole autorità giudiziarie dinanzi alle quali pendono i procedimenti o, se essi sono conclusi, che ebbero a conferire l'incarico o da altra autorità giudiziaria competente. Il perito ed il consulente, nell'ambito e nella natura dell'incarico conferito, acquisiscono, utilizzano e pongono a fondamento delle proprie operazioni anche informazioni personali che, con riguardo all'indagine delegata, siano idonee a fornire una rappresentazione (finanziaria, sanitaria, patrimoniale, relazionale ecc.) corretta, completa e corrispondente ai dati fattuali, allo scopo di rendere un riscontro esauriente al compito assegnato, ma anche al fine di evitare che, da indicazioni inesatte o comunque approssimative, possa derivare nocumento all'interessato. L'ausiliario del giudice potrà acquisire ed utilizzare solo le informazioni necessarie a rispondere ai quesiti. In ossequio al principio di pertinenza nel trattamento dei dati, le relazioni e le informative fornite al magistrato ed eventualmente alle parti interessate, devono contenere solo i dati di natura sensibile o di carattere giudiziario o di particolare delicatezza che siano strettamente collegate all'indagine delegata e non devono comprendere ingiustificate informazioni personali relative a soggetti estranei al procedimento. Le informazioni personali acquisite nel corso dell'accertamento possono essere comunicate alle parti del procedimento (ad esempio, a mezzo dei consulenti tecnici di parte) con le modalità e nel rispetto della normativa a tutela della segretezza e riservatezza degli atti processuali. Resta fermo l'obbligo

⁸ V. delibera n. 46 del 26 giugno 2008, del Garante per la protezione dei dati personali.

dell'ausiliare di mantenere il segreto sulle operazioni compiute (art. 43 e segg. D.Lgs. 51/2018, art. 226 c.p.p., 379 bis c.p.) e l'eventuale comunicazione di dati personali a terzi, ove indispensabile per conseguire le finalità d'indagine, è subordinata a quanto prescritto dalla legge o a specifiche autorizzazioni rilasciate dalla competente autorità giudiziaria.

L'ausiliario del giudice, espletato l'incarico, consegnerà al giudicante la propria relazione, la documentazione dal medesimo ricevuta e l'ulteriore acquisita nel corso dell'attività svolta, salvo specifiche autorizzazioni del magistrato che espressamente e motivatamente dispongano in senso contrario o eventuali disposizioni normative.

L'ausiliario del giudice, nel caso di revoca o di rinuncia all'incarico, deve tempestivamente restituire integralmente la documentazione acquisita o ricevuta per l'attività tecnica demandata.

La documentazione suddetta, debitamente elencata dal perito o dal consulente e verificata dal funzionario preposto, deve essere custodita in cancelleria in armadi chiusi, la cui chiave è custodita dal predetto funzionario o da persona dal medesimo espressamente e formalmente delegata.

L'ausiliario del giudice, salvo espressa e legittima autorizzazione del magistrato, non deve conservare, in originale o in copia su supporto informatico o cartaceo, informazioni personali acquisite nel corso dell'incarico concernenti soggetti, persone fisiche o giuridiche, nei cui confronti ha svolto accertamenti.

Qualora sia prevista la conservazione dei dati personali per adempiere ad uno specifico obbligo normativo (ad esempio, in materia fiscale o contabile) sono conservati solo i dati personali strettamente necessari ad adempiere all'obbligo.

Ulteriori informazioni devono essere cancellate o trasformate in forma anonima, tale da non poter essere comunque riferita a soggetti identificati o identificabili, anche indirettamente, qualora dette informazioni siano conservate per finalità statistiche o scientifiche.

L'ausiliario del giudice, in caso di eventuali richieste di chiarimenti o supplemento d'indagine, acquisirà la documentazione necessaria a fornire puntualizzazioni o riscontri dal fascicolo processuale, conformemente a quanto disposto dai codici di rito.

L'ausiliario del giudice, ove autorizzato ad avvalersi di collaboratori tecnici, informerà i medesimi sulla necessità che si attengano puntualmente alle misure in

precedenza indicate ed osservino scrupolosa riservatezza sui dati personali di cui vengono a conoscenza⁹.

a) Il consulente tecnico di parte -fermo restando che è tenuto ad applicare i principi e le misure di sicurezza in precedenza indicati- può trattare lecitamente i dati personali nei limiti in cui è necessario al corretto adempimento dell'incarico ricevuto (dalla parte o dal difensore) e se il trattamento è indispensabile per far valere o difendere un diritto. Il consulente tecnico di parte può acquisire e trattare solo i dati personali pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite, avvalendosi di informazioni personali e di modalità di trattamento proporzionate allo scopo perseguito. Il predetto, salvi i divieti di legge a tutela della segretezza e riservatezza delle informazioni acquisite nel corso di un procedimento giudiziario (ad esempio, art. 379 bis c.p.) ed i limiti e doveri conseguenti al segreto professionale ed al fedele espletamento dell'incarico ricevuto (art. 380 e 381 c.p.), può comunicare a terzi dati personali solo se assolutamente necessario a tutelare l'assistito e limitatamente ai dati personali strettamente funzionali all'esercizio di difesa della parte e nel rispetto dei diritti e della dignità dell'interessato e di terzi. Il consulente tecnico di parte, nel caso acquisisca e tratti dati personali nell'attività affidatagli, assume personalmente le responsabilità e gli obblighi relativi alla sicurezza in ordine alle misure idonee e preventive, nonché alle misure minime necessarie al fine di garantire la *privacy*. Il consulente di parte, ove l'incarico comporti il trattamento di dati sensibili con strumenti elettronici ed il tecnico si avvalga di collaboratori, anche se adibiti a mansioni di carattere amministrativo, addetti alla custodia e trattamento, in qualsiasi forma, dei dati personali, deve conferire l'incarico in forma scritta ed impartire ai medesimi precise istruzioni sulle modalità e l'ambito del trattamento consentito e sulla scrupolosa osservanza della riservatezza dei dati che vengono conosciuti.

10) REVISIONE DELL'ALBO

Al fine di consentire un costante aggiornamento dell'Albo dei Periti e di quello dei CTU il Comitato si riunirà con cadenza semestrale (luglio e gennaio), per

⁹ V. art. 2 quaterdecies del D.Lgs. 101/2018, v. delibera n. 46 del 26 giugno 2008, del Garante per la protezione dei dati personali.

procedere ad eventuali cancellazioni, sospensioni e/o valutare eventuali richieste di iscrizione, queste ultime pervenute nei periodi 01 gennaio/30 aprile e 01 luglio/31 ottobre di ogni anno.

Ogni tre anni il Comitato provvederà ad effettuare la revisione completa degli Albi dei PERITI e dei CTU, verificando altresì il mantenimento dei necessari requisiti da parte dei soggetti già iscritti.

Linee guida

1) L'art. 16 novies D.L. 83/15: le domande di iscrizione all'albo dei C.T.U. di cui all'art. 13 disp. att. c.p.c. e all'art. 169 sexies delle stesse e all'albo dei periti presso il tribunale, di cui all'art. 67 e segg. disp. att. c.p.p. sono inserite a cura di coloro che le propongono con modalità esclusivamente telematiche in conformità alle specifiche tecniche che verranno emanate dal responsabile per i sistemi automatizzati del M. G. entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto ed acquisteranno efficacia decorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul sito internet del M. G..

Coloro che sono già iscritti negli albi, inseriranno i propri dati con le modalità telematiche ed in conformità con le specifiche tecniche emanate entro il termine perentorio di 90 giorni dalla pubblicazione sul sito internet del M.G. delle suddette specifiche tecniche. A decorrere dalla data di scadenza del termine dei 90 giorni, gli albi ed elenchi già formati sono sostituiti ad ogni effetto dagli albi previsti nella presente disposizione.

L'art. 16 novies del D. L. 83/15, co. 3, prevede che il pagamento di somme, a qualsiasi titolo dovute, è effettuato esclusivamente con modalità telematiche ovvero con carte di credito prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica.

2) L'art. 7 del D.M. 21/02/11 n. 44 ha previsto ha previsto l'istituzione del Re.G.ind.E. che deve contenere i dati identificativi e l'indirizzo di posta elettronica certificata dei soggetti abilitati all'utilizzo dei servizi di consultazione di informazioni e trasmissione di documenti informatici relativi al processo. Il C.T.U. deve essere iscritto al suddetto registro per depositare gli atti, istanze e relazioni nell'ambito del procedimento in cui ha assunto la veste di ausiliario.

Il presente Protocollo, discusso ed approvato dal Presidente del Tribunale Ordinario di Arezzo e da tutti i sottoscritti Ordini e Collegi Professionali, è aperto

ad ulteriori adesioni e, stante la sua natura sperimentale, è aperto a modifiche ed integrazioni.

Arezzo, **6 DIC 2018**

Il Presidente del Tribunale di Arezzo *Alia Gelsa Tino*

Il Procuratore della Repubblica di Arezzo *Federico*

- Per la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Arezzo

- Per l'Ordine Nazionale dei Biologi, *Stefano*

- Per l'Ordine degli Avvocati di Arezzo, *Carlo*

- Per il Consiglio Notarile di Arezzo, *Carlo*

- Per l'Ordine degli Ingegneri di Arezzo, *Stefano*

- Per l'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Arezzo, *Marco Polci*

- Per l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Arezzo, *Roberto*

- Per l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Arezzo, *Roberto*

- Per l'Ordine dei Geologi della Toscana,

- Per l'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Arezzo, *Industria*

- Per il Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati di Arezzo,

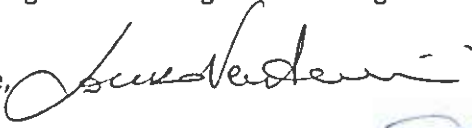
- Per l'Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Toscana, *Pro*

- Per il Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati di Arezzo, *Pro*

- Per l'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Agronomi Forestali di Arezzo,

- Per il Collegio degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati delle province di Arezzo,

- Grosseto, Perugia, Siena e Terni,

- Per l'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Arezzo, 
- Per il Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati delle Province di Siena, Arezzo e Firenze, 
- Per l'Ordine dei Medici Veterinari di Arezzo, 
- Per l'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Arezzo,
- Per l'Ordine della Professione di Ostetrica interprovinciale di Firenze, Prato, Arezzo, Grosseto, Siena, Lucca e Pistoia,
- Per l'Ordine degli Psicologi della Toscana,
- Per l'Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica delle Province di Firenze, Arezzo, Prato, Pistoia, Lucca e Massa, 

